



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE ENERGIE RINNOVABILI, L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale ed in particolare l'articolo 6, commi da 2 a 9, che prevede, per determinate categorie di opere, il rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale (V.I.A.), da parte del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., concernente norme in materia di procedimenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., ed in particolare l'art. 1, comma 1, in base al quale gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n. 55 e ss.mm.ii., l'esito positivo della VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio;

VISTO il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni in legge 17 aprile 2003, n. 83;

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290, con cui, tra l'altro, è stata stabilizzata la citata legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente il riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, in particolare l'articolo 1, comma 110;

VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, concernente attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, a seguito del quale, tra l'altro, il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici è divenuto di competenza del Ministero dell'Ambiente, il quale provvede con procedimento distinto e autonomo rispetto a quello *ex lege* 55/2002;

VISTA la Sentenza della Sezione Sesta del Consiglio di Stato n. 4333/2008 del 1° luglio 2008, con la quale è stata sancita l'inesistenza di qualsiasi nesso teleologico e legame di presupposizione tra Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ed autorizzazione unica;



VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante norme in materia ambientale;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante: “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” che ha modificato ed integrato anche la legge 9 aprile 2002, n. 55, introducendo, tra l'altro, il rilascio dell'intesa regionale a valle dell'iter istruttorio, su proposta ministeriale e riservando la possibilità di applicazione di tale eventualità anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, solo a seguito di esplicita richiesta del proponente;

VISTA la Sentenza del 13 gennaio 2004, n. 6 della Corte Costituzionale con cui la Consulta ha specificato che l'intesa regionale prevista dal decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n. 55 e ss.mm.ii., deve essere considerata come “... un'intesa forte, nel senso che il suo mancato raggiungimento costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento a causa del particolarissimo impatto che una struttura produttiva di questo tipo ha su tutta una serie di funzioni regionali relative al governo del territorio, alla tutela della salute, alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, al turismo etc. ...”;

VISTA l'istanza del 20 luglio 2004, presentata ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., dalla Tecnoplan S.r.l., in nome e per conto della costituenda Adige Energia S.r.l., all'allora Ministero delle Attività Produttive, per l'autorizzazione alla realizzazione di una centrale termoelettrica di 760 MWe da ubicarsi nel Comune di Ronco all'Adige (VR);

VISTA l'istanza del 20 luglio 2004, presentata ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge n. 349/1986 all'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio dalla Tecnoplan S.r.l., in nome e per conto della costituenda Adige Energia S.r.l., per l'ottenimento della compatibilità ambientale del progetto;

VISTA la nota prot. n. 257926 del 4 agosto 2004, con cui l'allora Ministero delle Attività Produttive ha comunicato l'avvio del procedimento autorizzativo convocando contestualmente la prima riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 9 settembre 2004;

ATTESO altresì che, ai sensi del D.L. n. 7/2002 e s.m.i., l'istruttoria si conclude in ogni caso una volta acquisita la VIA e che, come peraltro chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (Cfr. Consiglio di Stato, Sentenza n. 5473/2012) il procedimento di autorizzazione unica deve ritenersi sospeso fino al rilascio della valutazione d'impatto ambientale, insuscettibile di rinuncia o di essere sostituita con l'attivazione di poteri di altri organi consultivi, trattandosi di un parere rilasciato da Amministrazioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistica;

VISTA la nota prot. n. 0013572 del 22 giugno 2011, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di conoscere lo stato della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa all'istanza della Adige Energia S.r.l.;

VISTA la nota prot. n. 0018204 del 13 settembre 2011 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico, nell'ambito di un'iniziativa finalizzata alla ricognizione degli atti d'ufficio, ha comunicato alla Adige Energia S.r.l. l'avvio del procedimento finalizzato all'archiviazione definitiva dell'istanza autorizzativa “[...] in considerazione del tempo trascorso in assenza di una manifestazione esplicita di interesse [...]” da parte della medesima Società;



VISTA la nota del 20 settembre 2011 con cui le Studio Legale Bettini Formigaro Pericu, per conto di Adige Energia S.r.l., tra l'altro, ha ribadito la permanenza e l'attualità del proprio interesse al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione della centrale termoelettrica, diffidando peraltro l'Amministrazione dal procedere all'archiviazione del relativo procedimento;

VISTO il provvedimento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. DVA-DEC-2012-0000462 del 13 settembre 2012 con cui è stata determinata l'archiviazione del procedimento di VIA relativo all'istanza presentata dalla Adige Energia S.r.l.;

CONSIDERATO che nel preambolo del suddetto provvedimento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. DVA-DEC-2012-0000462 del 13 settembre 2012, sono richiamati, nell'ordine:

- il parere interlocutorio negativo n. 777 formulato in data 30 marzo 2006 dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale del Ministero dell'Ambiente;
- il parere n. 832 del 12 ottobre 2006 della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale del Ministero dell'Ambiente con il quale, tra l'altro, è stato ritenuto di confermare il parere interlocutorio negativo n. 777 del 30 marzo 2006;
- il provvedimento DEC/DSA/2007/00224 del 14 marzo 2007 del Ministero dell'Ambiente con cui è stata disposta, sulla base dei citati pareri n. 777 del 30 marzo 2006 e n. 832 del 12 ottobre 2006 della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, la pronuncia interlocutoria negativa circa la compatibilità ambientale del progetto in parola;
- il parere n. 942 del 28 giugno 2007 con cui la Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale ha confermato quanto già espresso nei precedenti pareri;
- la nota DVA-2012-0004175 del 21 febbraio 2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con cui sono stati comunicati ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di VIA, stante il fatto che non risultava a quella data pervenuta alcuna istanza di riavvio del procedimento (di VIA) che contenesse le caratteristiche necessarie evidenziate nei citati pareri della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e che dunque potesse costituire il superamento dei motivi ostativi ad un pronunciamento positivo;
- il parere n. 999 del 13 luglio 2012 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, con cui si è ritenuto di non poter fornire alcuna nuova valutazione, oltre a quanto già espresso con i pareri precedentemente resi, e che le argomentazioni rappresentate dalla Società con nota del 6 marzo 2012 non apportano nuovi elementi tecnici rispetto a quanto già in precedenza valutato dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale;

VISTA la nota prot. n. 0019887 dell'11 ottobre 2012 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico, in virtù del provvedimento di archiviazione della VIA, ha comunicato all'Adige Energia S.r.l., ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis dell'art. 241/1990, l'intenzione di procedere all'archiviazione dell'istanza autorizzativa, in considerazione del fatto che, ai sensi e



per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e s.m.i., l'esito positivo della VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio;

VISTA la nota del 25 ottobre 2012 con cui lo Studio Legale Bettini Formigaro Pericu, per conto di Adige Energia S.r.l., nel ribadire la permanenza e l'attualità del proprio interesse al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione della centrale termoelettrica in parola (confermato peraltro dai ricorsi presentati dalla Società pendenti dinanzi al TAR del Lazio - Roma (R.G. 9804/2009 e 2234/2009)), ha diffidato il Ministero dello Sviluppo Economico dal procedere all'archiviazione del procedimento autorizzativo, facendo altresì presente che la Società si sarebbe apprestata ad impugnare anche la determinazione di archiviazione della VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTO l'art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990 concernente l'obbligo per l'Amministrazione di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso;

VISTA la Sentenza n. 6731/2014 del TAR del Lazio – Sezione di Roma – depositata in segreteria in data 25 giugno 2014, con cui il G.A. ha in parte respinto e in parte dichiarato inammissibili i motivi aggiunti al ricorso n. 2234/2009, ha dichiarato improcedibile, nella parte impugnatoria, il ricorso n. 9804/2009 ed ha respinto la domanda di risarcimento del danno, rilevando, con riferimento a tale ultimo profilo, che “[...] il ritardo non sia imputabile alle amministrazioni statali intimare e che, comunque, nella loro condotta, non sia ravvisabile il necessario connotato di colpevolezza [...]”;

VISTA la nota prot. n. 17891 del 26 settembre 2014 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico, alla luce della succitata Sentenza del TAR del Lazio – Sezione di Roma n. 6731/2014 e in considerazione che, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e s.m.i., l'esito positivo della VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio, ha comunicato ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, mediante raccomandata a/r al legale rappresentante *pro tempore* della Adige Energia S.r.l., il preavviso di diniego dell'istanza autorizzativa presentata in data 20 luglio 2004;

CONSIDERATO che non risulta pervenuta alcuna osservazione da parte della Società interessata, a seguito della succitata nota prot. n. 17891 del 26 settembre 2014, con cui l'Amministrazione ha comunicato il preavviso di diniego dell'istanza autorizzativa presentata in data 20 luglio 2004;

VISTA la determinazione conclusiva del procedimento n. 55/04/2014 DTM del 14 novembre 2014, con la quale l'Ufficio preposto ha disposto la conclusione dell'istruttoria in senso negativo, in virtù del provvedimento di archiviazione della VIA ed in considerazione del fatto che ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e s.m.i., l'esito positivo della VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio;



DECRETA
(Articolo unico)

l'istanza del 20 luglio 2004, presentata ai sensi del D.L. 7 febbraio 2002 e s.m.i. dalla Tecnoplan S.r.l., in nome e per conto dell'Adige Energia S.r.l., per l'autorizzazione alla realizzazione di una centrale termoelettrica da 760 MWe da ubicarsi nel Comune di Ronco all'Adige (VR) è denegata, per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente provvedimento sarà comunicato all'Adige Energia S.r.l. nella persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, nonché alle Amministrazioni interessate dal procedimento autorizzativo, oltre ad esser reso disponibile sul portale del Ministero dello Sviluppo Economico.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica.

Roma, lì **11 dicembre 2014**

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.ssa Rosaria Romano